



Centrale  
Unica di   
Committenza



TRA I COMUNI DI NOCERA INFERIORE, ANGRÌ E MERCATO SAN SEVERINO  
COMUNE CAPOFILA : NOCERA INFERIORE

## DETERMINAZIONE DEL R.U.P.

Prot. 1308/RA/2017 del 28.07.2017

OGGETTO: Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 30, 36 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di una Agenzia di Lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, co.1, del D.Lgs. n. 276/2003, nonché di tutti i requisiti e le condizioni generali richieste a cui affidare: ricerca, selezione e somministrazione di personale da impiegare a tempo determinato, con inquadramento riferito ai livelli 2B, 3B, 4B del CCNL FISE Assoambiente. CIG: 7122990D49

**Annullamento in Autotutela della Determina del R.u.p. prot. 1116/RA/2017 del 27 giugno 2017 e dell'Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse pubblicato in data 29/06/2017**

### Il Responsabile Unico del Procedimento

- Richiamata la determina dell'Amministratore Unico della Nocera Multiservizi Srl n. 01/2017 con la quale si nominava lo scrivente Responsabile Unico del Procedimento nella procedura negoziata per l'individuazione di un' Agenzia del lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la somministrazione di personale da impiegare a tempo determinato nelle attività aziendali;
- Visto il Contratto Quadro prot. n. 31737 del 25 giugno 2015, sottoscritto dalla Nocera Multiservizi Srl e dal Comune di Nocera Inferiore;
- Viste le convenzioni stipulate dal Comune di Nocera Inferiore con la Nocera Multiservizi Srl in quanto società in house, che disciplinano i rapporti tra le parti in merito all'affidamento di servizi pubblici;
- Considerato che la Nocera Multiservizi Srl si avvale della struttura e delle attività procedurali in capo alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino;
- Visto che in data 01/06/2017 il sottoscritto è stato abilitato dall'ANAC come Responsabile del Procedimento presso la suddetta Centrale Unica di Committenza;
- Che con determina del RUP prot. 1116/RA/2017 del 27.06.2017 sono stati approvati gli atti di gara tra cui lo schema di Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse per la ricerca di operatori, da aggiudicarsi utilizzando il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c);

- Tenuto conto che in data 29 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Nocera Multiservizi Srl, all'Albo pretorio del Comune di Nocera Inferiore prot. 8432 e sul portale della Centrale Unica di Committenza, l'Avviso pubblico per manifestazione d'interesse alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 30, 36 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di una Agenzia di Lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, co.1, del D.Lgs. n. 276/2003, nonché di tutti i requisiti e le condizioni generali richieste a cui affidare: ricerca, selezione e somministrazione di personale da impiegare a tempo determinato, con inquadramento riferito ai livelli 2B, 3B, 4B del ccnl FISE Assoambiente – CIG: 7122990D49;
- Preso atto che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d'Interesse da parte degli operatori è stato fissato per il giorno 19 luglio alle ore 10:00;
- Considerato che nell'avviso esplorativo pubblicato in data 29.06.2017, la stazione appaltante e la committenza si sono riservati la possibilità di non procedere all'espletamento della procedura di gara, dandone avviso mediante pubblicazione sui siti istituzionali;
- Tenuto conto che tra gli operatori che hanno inviato la propria manifestazione d'interesse, è stato mosso un rilievo sul criterio di aggiudicazione previsto dal bando in oggetto alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2014 del 02.05.2017;
- Considerato che la sentenza in questione (n. 2014 del 02.05.2017) ha disposto l'annullamento del bando e di tutti gli atti inerenti la procedura di una gara per l'individuazione di un' Agenzia del Lavoro a cui affidare la somministrazione di personale, con il criterio di aggiudicazione del "prezzo più basso";
- Tenuto conto che in alcuni passaggi chiave la sentenza recita testualmente:

7.1.E' pacifico, nel caso di specie, che trattasi di un appalto di servizi ad alta intensità di manodopera secondo quanto chiarito dall'art. 50 del nuovo codice. Tuttavia l'amministrazione ritiene che ricorra la condizione, assorbente, del servizio caratterizzato da "elevata ripetitività" o, detto altrimenti, del servizio "standard".

7.2.L'assunto è radicalmente erroneo. Il rapporto, nell'ambito dell'art. 95, tra il comma 3 (casi di esclusivo utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v'è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) ed il comma 4 (casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra i quali v'è quello dei servizi ripetitivi), è di specie a genere. Ove ricorrano le fattispecie di cui al comma 3 scatta, cioè, un obbligo speciale di adozione del criterio dell'o.e.p.v. che, a differenza della ordinaria preferenza per tale criterio fatta in via generale dal codice, non ammette deroghe, nemmeno al ricorrere delle fattispecie di cui al comma 4, a prescindere dall'entità dello sforzo motivazionale dell'amministrazione.

La soluzione è del resto in linea con i criteri direttivi dettati dal legislatore delegante. Infatti l'art. 1, co. 1, lett. gg), per i contratti relativi (tra gli altri) ai servizi "ad alta intensità di manodopera", precisa, quale criterio direttivo, che l'aggiudicazione debba avvenire "esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dalla lettera ff), escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.

- Considerato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 2014 del 02.05.2017 chiarisce che i contratti di servizi ad alta intensità di manodopera, tra i quali rientra la somministrazione di lavoro, pur ricorrendo le fattispecie previste dal comma 4 dell'art. 95, debbano essere



- aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 del nuovo codice degli appalti);
- Tenuto conto che la Nocera Multiservizi Srl, società in house a totale partecipazione del Comune di Nocera Inferiore, opera nell'intento di perseguire atti finalizzati allo svolgimento di servizi di pubblica utilità, gestiti nella massima correttezza e trasparenza;
  - Considerato che alla luce della recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 2014 del 02.05.2017, potrebbero palesarsi potenziali impugnazioni della procedura in oggetto;
  - Considerato che il potere di annullamento in autotutela delle procedure amministrative in corso rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della procedura;
  - Tenuto conto che la procedura di gara in oggetto, in fase del tutto preliminare, al momento è stata rappresentata dalla sola pubblicazione dell'avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse, e pertanto nessun pregiudizio deriva ad alcun operatore come conseguenza dell'adottando provvedimento di annullamento in autotutela;
  - Vista la Legge 241/1990;
  - Visto il D.Lgs n. 50/2016;

## DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:

- di procedere all'annullamento in autotutela della determinazione a contrarre prot. 1116/RA/2017 del 27.06.2017 e dell'Avviso pubblicato in data 29.06.2017 avente ad oggetto *"Avviso pubblico esplorativo per manifestazione d'interesse alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 30, 36 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione di una Agenzia di Lavoro, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, co.1, del D.Lgs. n. 276/2003, nonché di tutti i requisiti e le condizioni generali richieste a cui affidare: ricerca, selezione e somministrazione di personale da impiegare a tempo determinato, con inquadramento riferito ai livelli 2B, 3B, 4B del ccnl FISE Assoambiente CIG 7122990D49"*;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto di annullamento sul sito istituzionale della Nocera Multiservizi Srl [www.noceramultiservizi.it](http://www.noceramultiservizi.it), all'Albo pretorio del Comune di Nocera inferiore [www.comune.nocera-inferiore.sa.it](http://www.comune.nocera-inferiore.sa.it) e sul portale della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino;
- di provvedere a notificare agli operatori che hanno inviato la propria manifestazione d'interesse alla procedura in oggetto, il presente provvedimento;

La Nocera Multiservizi Srl, per il tramite della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino, procederà all'indizione ed alla pubblicazione di una nuova procedura di gara, alla luce dei chiarimenti evidenziati dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2014 del 02.05.2017.

**Nocera Inferiore, lì 28/07/2017**

II R.U.P.

Dott. Pasquale Valente

